



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI

SEZIONE 31

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	CANDELA	FRANCESCO	Presidente
☐	DE CAMILLIS	GIUSEPPE	Relatore
☐	CICCARELLI	DOMENICO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

Commissione Tributaria regionale della Campania
E COPIA USO STUDIO

Si rilascia su richiesta di PARTICOLARE
in data 28-06-2012
per uso STUDIO in data 28-06-2012
Il segretario
A. Pastorello

SEZIONE

N° 31

REG.GENERALE

N° 1560/11

UDIENZA DEL

27/02/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

PRONUNCIATA IL:

27/02/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18/06/12

Il Segretario

A. Pastorello

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1560/11 depositato il 09/02/2011
- avverso la sentenza n° 572/22/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NAPOLI contro: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI NAPOLI 1

proposto dal ricorrente:

difeso da:

Atti impugnati:

DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n° PROT.4603 DOGANE DAZI

Commissione Tributaria Regionale
della Campania - Napoli
Diritti di copia assenti sull'originale
Napoli 06/12/12
P. 22 E. 1.50
Il segretario
A. Pastorello

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. _____, in qualità di Amministratore Unico, legale rappresentante della società _____, rappresentato e difeso dal _____, in data 23/04/2008, presentava ricorso avverso il diniego-revoca agevolazioni-rateazioni n. prot. 4603 dogane dazi imposta anno 2003. La società ricorrente aveva richiesto all'Ufficio delle Dogane di Napoli 1 la sospensione, ex art. 244 CDC - 3° paragrafo - senza la costituzione di alcuna garanzia, dell'esecuzione di n.8 avvisi di rettifica dell'accertamento, impugnati presso la competente Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, emessi per complessivi € 705.035,26. Altresì sosteneva che la dogana aveva subordinato la concessione della sospensione alla presentazione di idonea garanzia e non aveva ravvisato per la ricorrente "un'irreparabile compromissione del credito dell'azienda a seguito - dell'escussione dell'importo richiesto". Chiedeva di disporre l'annullamento dell'atto impugnato, di invitare la controparte a concedere la sospensione ex 3° dell'art. 244 CDC, a prescindere da qualsiasi garanzia con pubblica udienza con anticipata e urgente istanza di discussione, la fissazione di udienza e la pubblica udienza. I rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane, dinanzi alla Commissione di primo grado affermavano di aver presentato le controdeduzioni ma non erano in grado di provarle. Costituitosi il contraddittorio nei termini essenziali sopra succintamente esposti, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sez. 22, udienza 28/05/2010, sentenza n° 572, rigettava il ricorso e compensava le spese. Avverso tale giudicato proponeva appello la società _____ in data 9/02/2011, ribadendo tutto quanto già esposto in primo grado e faceva rilevare che la decisione emessa dai giudici di prime cure meritava censure, chiedeva di riconoscere al caso in esame l'applicazione dell'art. 244, secondo paragrafo, ultimo periodo (esonero dal prestare garanzie) del CDC, in quanto l'appellante subiva, dalla mancata sospensione, grave pregiudizio economico e sociale. L'Agenzia delle Dogane di Napoli 1 in data 24/03/2011 depositava controdeduzioni e in data 3/01/2012 presentava memorie illustrative concludendo per il rigetto dell'appello prodotto dall' _____, di confermare la sentenza emessa dai giudici di prime cure con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio. All'odierna udienza, della quale le parti avevano ricevuto rituale avviso, presente per il contribuente il dott. _____ per l'ufficio la dott.ssa _____, dopo l'esposizione dei fatti ad opera del Giudice relatore, la causa veniva riservata a decisione.

MOTIVI DELLA SENTENZA

La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni, ritiene che l'appello prodotto dal contribuente è fondato, legittimo e meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni. Il Collegio ritiene che la dogana: 1) ha subordinato la concessione della sospensione alla presentazione di idonea garanzia; 2) non ha ravvisato per la ricorrente "un'irreparabile compromissione del credito dell'azienda a seguito - dell'escussione dell'importo richiesto". Infatti l'art. 244 del CDC recita: la presentazione di un ricorso non sospende l'esecuzione della decisione contestata. L'Autorità doganale può sospendere, in tutto o in parte, esecuzione della decisione quando abbia fondati motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l'interessato. Quando la decisione impugnata abbia per effetto l'applicazione di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione, la sospensione dell'esecuzione è subordinata all'esistenza o alla costituzione di una garanzia. Si può non esigere detta garanzia qualora, a motivo della situazione del debitore, ciò possa provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale. Pertanto, a differenza di quanto disposto in tema di sospensione degli



atti impugnati innanzi alle Commissioni Tributarie dall'art. 47 del D.lgs. 546/92, l'art. 244 in commento prevede che la sospensione possa essere concessa, valutato, alternativamente il fumus boni iuris ovvero il periculum in mora. L'Agenzia delle Dogane ha negato la richiesta sospensione ritenendo: 1) che dalla lettura del bilancio allegato all'istanza di sospensione, "non si ravvede un'irreparabile compromissione del credito dell'azienda a seguito dell'escussione dell'importo richiesto". Nonostante l'importo richiesto di Euro 705.035, 26 fosse maggiore del patrimonio netto al 2006, pari ad Euro 620.909, ridotto ulteriormente nel 2007 della perdita sofferta di Euro 87.003,00 e che esso fosse parte di un importo richiesto complessivamente di oltre un milione e mezzo di euro, che ha portato alla liquidazione dell'azienda, l'Agenzia delle Dogane ha negato l'importo richiesto. Dagli atti allegati si rileva che i ricorsi presso le Commissioni Tributarie, spesso vinti anche nel merito, sono tutti attualmente pendenti in Cassazione e che in sede penale il relativo procedimento è stato archiviato, per mancanza dell'elemento soggettivo; 2) che il terzo paragrafo del più volte citato art. 244 del CDC, consente alla Dogana di esigere o meno la garanzia. Si tratta di una facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione, che corrisponde alla valutazione in diritto di un certo fatto e che deve condurre ad una motivata decisione di accoglimento o di rigetto. Il principio è stato confermato dall'Agenzia delle Dogane a quella delle Entrate che, con disposizione n. 2009/102351 del 10/07/2009, al fine di uniformare le regole in materia di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo a titolo di dazi doganali a quelle adottate da Equitalia S.p.A. per la rateazione di altre tipologie di tributi, ricordava che qualora il pagamento avesse per oggetto dazi doganali costituenti risorse proprie della Comunità europea, la rateazione era sempre subordinata alla prestazione di idonea garanzia ma che, tuttavia il contribuente che si trovava in gravi difficoltà di carattere economico e sociale, poteva chiedere di essere esonerato da prestare garanzia. Si osserva che l'Amministrazione non ha analizzato i bilanci, ma si è limitata, nella nota di risposta all'istanza di sospensione, a dichiarare che: "Né dalla lettura dell'allegato bilancio si rilevano elementi che possano provocare difficoltà di carattere economico e sociali tali da compromettere l'esistenza della stessa azienda". Per le argomentazioni esposte le doglianze del ricorrente nella qualità vengono accolte. In ordine alle spese sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti ai sensi dell'art. 15 c. 1 D.Lgs. n. 546/92 ed ai sensi dell'art. 92 c. 2 c.p.c.. La circostanza è confermata e suffragata dalla documentazione regolarmente acquisita agli atti processuali e,

P Q M

Accoglie appello del contribuente. Compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella sede della Commissione Tributaria Regionale Sez. 31, il 27/02/2012.

IL GIUDICE RELATORE

De Carolis Girelli

IL PRESIDENTE

Ferraro

Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

in data 18/6/12

Il Segretario *[firma]*